




Comune dell'Aquila



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 78


OGGETTO: “Regolamento dei Patti di Collaborazione con i cittadini per la cura, la rigenerazione e la gestione dei beni comuni urbani”.

L'anno duemilaquattordici, il giorno venticinque del mese di agosto, legalmente convocato con avviso n. 75072 del 22.08.2014 per le ore 15.30, si è riunito in L'Aquila nella nuova Sala delle adunanze consiliari “Tullio De Rubeis” sita in via Filomusi Guelfi, alle ore 16.00 il Consiglio comunale in sessione straordinaria di prima convocazione, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio comunale, avv. Carlo Benedetti e la partecipazione del Segretario generale, avv. Carlo Pirozzolo.

Proceduto ad effettuare l'appello nominale risultano presenti:

1	CIALENTE Massimo	SI	18	LUDOVICI Giuseppe	SI
2	BENEDETTI Carlo	SI	19	MANCINI Angelo	SI
3	BERNARDI Antonello	NO	20	MANCINI Pierluigi	NO
4	CAPRI Maurizio	SI	21	MASCIOCCO Giustino	SI
5	COLONNA Vito	SI	22	NARDANTONIO Antonio	SI
6	DANIELE Raffaele	SI	23	PADOVANI Gianni	NO
7	D'ERAMO Luigi	SI	24	PALUMBO Stefano	NO
8	DE MATTEIS Giorgio	SI	25	PERILLI Enrico	NO
9	DE PAOLIS Tonino	NO	26	PICCININI Alessandro	SI
10	DI CESARE Ettore	SI	27	PLACIDI Salvatore	NO
11	DI NICOLA Giuliano	SI	28	PROPERZI Pierluigi	NO
12	DURANTE Adriano	NO	29	SALEM Ali	SI
13	FERELLA Daniele	SI	30	SANTILLI Antonella	SI
14	GIORGI Ermanno	SI	31	SPACCA Giorgio	SI
15	IANNI Sergio	SI	32	TINARI Roberto	SI
16	IMPRUDENTE Emanuele	SI	33	VITTORINI Vincenzo	NO
17	LIRIS Guido Quintino	SI		Totali	23

Partecipano alla seduta senza diritto di voto il Consigliere straniero aggiunto Gamal Bouchaib e gli Assessori : Pietro Di Stefano, Emanuela Iorio, Giancarlo Vicini, Fabio Pelini e Lelio De Santis.



Comune dell'Aquila

Il Presidente accerta che il numero dei presenti è tale da rendere valida la seduta straordinaria di prima convocazione che è pubblica. Giustifica altresì, i Consiglieri Vittorini, Bernardi, Placidi e De Paolis.

Entrano i Consiglieri Mancini Pierluigi (24), Durante (25), Padovani (26), Properzi (27), Palumbo (28);

Escono i Consiglieri : Colonna (27), Mancini Pierluigi (26), De Matteis (25), Tinari (24)

Il Presidente pone in discussione il punto n. 5 posto all'ordine del giorno recante ad oggetto: "Regolamento dei Patti di Collaborazione con i cittadini per la cura, la rigenerazione e la gestione dei beni comuni urbani".

Il Presidente accertato che nessun Consigliere chiede di intervenire, pone in votazione, per alzata di mano la seguente proposta di deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

che il Regolamento in oggetto, composto di n. 28 articoli, ispirandosi al principio della sussidiarietà orizzontale sancito nella Costituzione, intende promuovere e diffondere la cultura della collaborazione tra Amministrazione e cittadini nell'attività di gestione dei beni comuni urbani;

che scopo del Regolamento è quello di dare vita ad un nuovo modello di Città, intesa come bene comune;

che il Regolamento si pone in armonia con la Costituzione e con le norme dello Statuto comunale;


che altresì, si pone in continuità con la volontà espressa nel Regolamento sugli Istituti di Partecipazione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 26.1.2012;

Considerato:

che si possa scavalcare la rigidità burocratica concedendo la gestione temporanea dei beni comuni urbani ai cittadini che hanno idee per la città;

che il Regolamento, collocandosi nell'ambito di un più ampio quadro di promozione e valorizzazione della partecipazione popolare, ha come obiettivo principale quello di rendere il cittadino attore consapevole e responsabile delle scelte relative alla sua comunità di appartenenza, realizzando concretamente un'effettiva coesione sociale sulla base di scelte condivise;

Ritenuto pertanto meritevole di approvazione;



Comune dell'Aquila

Visti:

- l'art. 33 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale;
- l'art. 48 del D.lgs. 267/2000;
- l'art. 31 del vigente Statuto Comunale;
- la delibera n. 265 del 27/06/2014 con la quale la Giunta comunale ha approvato la proposta predisposta dal Settore Affari Generali e Istituzionali e ne ha disposto la trasmissione al Consiglio comunale;
- il parere favorevole espresso dalla IV Commissione consiliare in data 30.07.2014 giusto parere reso in calce alla delibera dal segretario della stessa;
- il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000, e del Regolamento comunale di contabilità. Ai sensi dell'art. 49 del vigente d. lgs. 267/2000 si attesta che l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente, in quanto mero atto di indirizzo, reso dai responsabili dei servizi come risultante dalla scheda che si allega;


DELIBERA

- 1) Di approvare il Regolamento dei Patti di Collaborazione con i cittadini per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani, composto di n. 28 articoli, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.
- 2) Disporre la pubblicazione del suddetto Regolamento all'Albo Pretorio del Comune all'apposita sezione.
- 3) Dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata in quanto mero atto regolamentare; eventuali impegni di spesa, non quantificabili preventivamente, verranno effettuati con successivi e distinti provvedimenti.

La proposta è approvata con il seguente risultato riconosciuto e proclamato dal Presidente:

Consiglieri Presenti n. 24

Consiglieri Votanti n. 18



Comune dell'Aquila

Astenuti n. 6 (Ferella, Piccinini, Liris, D'Eramo, Di Cesare, Mancini Angelo)

Voti favorevoli 18 (Cialente, Benedetti, Capri, Daniele, Di Nicola, Durante, Giorgi, Ianni, Imprudente, Ludovici, Masciocco, Nardantonio, Padovani, Palumbo, Salem, Properzi, Santilli, Spacca).

Del che è verbale.

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Carlo Pirozzolo

IL PRESIDENTE

Avv. Carlo Benedetti

Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 78 del 25-8-2014

OGGETTO: Regolamento dei Patti di Collaborazione con i cittadini per la cura, la rigenerazione e la gestione dei beni comuni urbani.

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE ESERCITATO IN SEDE PREVENTIVA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 49 E 147 BIS C. 1 DEL D. LGS. 267/2000 E SS. MM. E II. SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE E COSTITUENTE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE ADOTTATA

1)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa *ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000*, e del Regolamento comunale di contabilità.

Ai sensi dell'art. 49 del vigente d. lgs. 267/2000 si attesta che l'atto **non comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente, in quanto mero atto regolamentare; eventuali impegni di spesa, non quantificabili preventivamente, verranno effettuati con successivi e distinti provvedimenti.

Ai sensi dell'art. 49 del vigente d. lgs. 267/2000 si attesta che l'atto **comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

Data 19-6-2014

Il Dirigente/Responsabile del Servizio
timbro e firma
IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Angela Spera)

2)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto si esprime parere di regolarità contabile, attestante, inoltre, la copertura finanziaria, *ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000* e del Regolamento comunale di contabilità.

Data _____

Il Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario
timbro e firma

**2 BIS) (in alternativa al n. 2)
ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**

Visto il parere di regolarità tecnica, attestante che l'atto **non comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente, in quanto mero atto di indirizzo ai sensi dell'art. 49 del vigente d.lgs 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità, non è richiesto il parere di regolarità contabile.

Data 26/11/14

Il Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario
timbro e firma
IL DIRIGENTE
Settore Risorse Finanziarie
dott. Fabrizio Giannangeli

ORDINE DEL GIORNO

Punto n. 5

"Regolamento dei patti di collaborazione con i cittadini per la cura, rigenerazione e la gestione dei beni comuni urbani"

ALLEGATO ALLA DELIBERA

C.C.N. 78 DEL 25.8.2014

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

INTERVENTO DEL PRESIDENTE CARLO BENEDETTI

Punto n. 5: "Regolamento dei patti di collaborazione con i cittadini per la cura, rigenerazione e la gestione dei beni comuni". Metto ai voti per alzata di mano. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Astenuti i Consiglieri Di Cesare, Mancini, Ferella, D'Eramo, Liris, Piccinini. La deliberazione è approvata

ALLEGATO ALLA DELIBERA
C.C. N. 38 DEL 25.8.2014
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE



Città dell'Aquila

**REGOLAMENTO DEI PATTI DI COLLABORAZIONE
CON I CITTADINI PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA
GESTIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI**

Approvato con deliberazione del C.C. n. _____ del _____

TITOLO I - Disposizioni generali

Art. 1 Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

Art. 2 Definizioni

Art. 3 Principi generali

Art. 4 I cittadini attivi

Art. 5 Patto di collaborazione

Art. 6 Interventi sugli spazi pubblici e sugli edifici

Art. 7 Promozione della creatività urbana

Art. 8 Innovazione digitale

TITOLO II - Disposizioni di carattere procedurale

Art. 9 Disposizioni generali

Art. 10 Proposte di collaborazione

TITOLO III - Interventi di cura e rigenerazione

Art. 11 Interventi su spazi pubblici

Art. 12 Interventi su edifici

Art. 13 Gestione condivisa di spazi pubblici e di edifici

Art. 14 Collaborazione con scuole e Università

TITOLO IV - Forme di sostegno

Art. 15 Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali

Art. 16 Accesso agli spazi comunali

Art. 17 Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

Art. 18 Affiancamento nella progettazione

Art. 19 Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti

Art. 20 Autofinanziamento

Art. 21 Forme di riconoscimento per le azioni realizzate

Art. 22 Agevolazioni amministrative

TITOLO V - Comunicazione, trasparenza e valutazione

Art. 23 Comunicazione collaborativa

Art. 24 Rendicontazione, misurazione e valutazione delle attività di collaborazione

TITOLO VI - Responsabilità e vigilanza

Art. 25 Prevenzione dei rischi

Art. 26 Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità

Art. 27 Tentativo di conciliazione

TITOLO VII - Disposizioni finali e transitorie

Art. 28 Sperimentazione

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

Il presente regolamento, in armonia con la Costituzione (artt. 114 comma 2, 117 comma 6 e 118) e in conformità alle norme dello Statuto del Comune dell'Aquila, è finalizzato a promuovere e valorizzare le forme di collaborazione tra l'Amministrazione comunale e i cittadini per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani, al fine di garantirne e migliorarne la qualità e la fruibilità collettiva.

La collaborazione tra cittadini e Amministrazione Comunale si estrinseca nell'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa, i c.d. "Patti di collaborazione" definiti all'art. 5 del presente regolamento.

Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle Associazioni, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Art. 2

Definizioni

Ai fini delle presenti disposizioni, si definiscono:

1. **beni comuni urbani**, i beni pubblici, materiali, immateriali e digitali, funzionali al benessere individuale e collettivo;
2. **cittadini attivi**, i soggetti, singoli o associati, che si attivano per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani, garantendo la fruibilità collettiva;
3. **proposta di collaborazione**, la manifestazione di interesse formulata in maniera spontanea o in risposta ad una sollecitazione del Comune, con la quale i cittadini attivi propongono interventi di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani;
4. **patto di collaborazione**, il patto attraverso il quale Comune e cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani;
5. **interventi di cura**, interventi volti alla protezione, conservazione ed alla manutenzione dei beni comuni urbani per garantire e migliorare la loro qualità e la loro fruibilità da parte della collettività ;
6. **interventi di gestione condivisa**, interventi aventi carattere di continuità e di inclusività, finalizzati alla gestione condivisa da parte di più cittadini attivi dei beni comuni urbani;
7. **interventi di rigenerazione**, interventi di recupero, trasformazione ed innovazione dei beni comuni, ritenuti necessari al miglioramento della qualità della vita nella Città e, in quanto tali, manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana;
8. **spazi pubblici**, aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico;
9. **rete civica**, l'ambiente telematico volto a promuovere e favorire la comunicazione, la cooperazione e lo scambio di idee e di informazioni tra la comunità locale e l'Amministrazione attraverso la pubblicazione di informazioni e notizie

istituzionali, la fruizione di servizi online e la partecipazione a percorsi interattivi di condivisione.

10. **media civici**, l'insieme dei canali di comunicazione – collegati alla rete civica - per la raccolta, la valutazione e il commento di proposte avanzate dall'Amministrazione e dai cittadini, quali il sito internet comunale, la piattaforma dell'URP telematico e le pagine pubbliche dell'Amministrazione attivate sui principali Social Network (Facebook, Twitter, YouTube).

Art. 3

Principi generali

Affinché sia perseguito l'interesse generale, la collaborazione tra cittadini e Comune è improntata ai principi di:

1. **pubblicità e trasparenza**, l'Amministrazione cioè garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate, e riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti;
2. **responsabilità**, Amministrazione e cittadini improntano a criteri di utilità e opportunità gli interventi da realizzare;
3. **inclusività e apertura**, gli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che in qualsiasi momento altri cittadini interessati possano aggregarsi alle attività.
4. **sostenibilità degli interventi**, ossia la verifica da parte dell'Amministrazione che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici;
5. **proporzionalità**, l'Amministrazione commisura gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione, alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti;
6. **differenziazione e adeguatezza** delle forme di collaborazione tra cittadini e Amministrazione a seconda della tipologia del bene comune urbano e delle persone nei confronti delle quali esso è funzionalmente diretto;
7. **informalità** del rapporto tra Amministrazione e cittadini, ad eccezione dei casi in cui la legge disponga diversamente

Art. 4

I cittadini attivi

L'intervento di cura, di rigenerazione e di gestione condivisa dei beni comuni urbani è aperto a tutti i cittadini senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione. I cittadini attivi a norma della Costituzione (artt. 2, 18 e 118 comma 2) possono svolgere interventi di cura, di rigenerazione e di gestione condivisa dei beni comuni urbani sia come singoli sia attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità.

Gli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani possono costituire progetti di Servizio Civile in cui il Comune può impiegare i giovani selezionati a tal fine, secondo modalità concordate con i cittadini.

Art. 5

Patto di collaborazione

Il patto di collaborazione è lo strumento attraverso il quale Comune e cittadini attivi concordano quanto ritenuto necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni.

Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il contenuto minimo indispensabile cui il patto deve essere orientato consiste nella definizione:

- a) degli obiettivi che la collaborazione persegue e delle azioni di cura condivisa;
- b) della durata della collaborazione, delle cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
- c) delle modalità di azione, del ruolo e degli impegni dei soggetti coinvolti, dei requisiti e dei limiti di intervento;
- d) della modalità di fruizione dei beni comuni urbani oggetto del patto, che deve essere sempre garantita alla collettività;
- e) delle coperture assicurative necessarie per far fronte ad eventuali danni occorsi a persone o cose a causa degli interventi di cura e rigenerazione e delle relative responsabilità secondo quanto previsto dagli artt. 25 e 26 del presente regolamento;
- f) delle garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
- g) delle forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
- h) delle misure di pubblicità del patto, delle modalità di documentazione delle azioni realizzate, del monitoraggio periodico dell'andamento dell'intervento in essere, della rendicontazione delle risorse utilizzate e della misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e amministrazione;
- i) delle modalità di vigilanza da parte dell'Amministrazione sull'andamento della collaborazione, della gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione con i cittadini e delle eventuali sanzioni da irrogare per l'inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto;
- j) delle cause di esclusione di singoli cittadini per l'inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto,
- k) degli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, , tra cui la riconsegna dei beni, e ogni altro effetto rilevante;
- l) delle modalità di adeguamento alle modifiche eventualmente apportate agli interventi concordati.

I patti di collaborazione riconoscono e valorizzano gli interessi anche privati di cui sono portatori i cittadini attivi, in quanto contribuiscono al perseguimento dell'interesse generale. Nell'ambito del patto di collaborazione possono anche essere contemplati e sostenuti atti di mecenatismo e, pertanto, pubblicizzati sia sul portale istituzionale e sulle pagine pubbliche del Comune sui Social Network.

Art. 6

Interventi sugli spazi pubblici e sugli edifici

I cittadini attivi possono chiedere all'Amministrazione comunale di realizzare interventi, a carattere occasionale o continuativo, di cura o di gestione condivisa degli spazi pubblici e degli edifici, periodicamente individuati dall'Amministrazione o da loro proposti.

I cittadini attivi possono altresì realizzare interventi, tecnici o finanziari, di rigenerazione di spazi pubblici e di edifici non inseriti nei programmi comunali di manutenzione; tuttavia non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene e deve essere garantita la gestione condivisa del bene, in quanto gli interventi sono finalizzati ad assicurare e/o estendere e/o migliorare la qualità e la fruibilità dei beni comuni da parte dell'intera collettività e a promuovere l'innovazione e la creatività sociale.

Art. 7

Promozione della creatività urbana

Il Comune promuove la creatività urbana, le arti, la formazione e la sperimentazione artistica come strumenti fondamentali per la riqualificazione delle aree urbane o dei singoli beni, per la coesione sociale e per lo sviluppo delle capacità.

Per il perseguimento di tale finalità l'Amministrazione può riservare una quota degli spazi e degli edifici di cui al presente regolamento.

L'Amministrazione promuove altresì la creatività urbana attraverso la valorizzazione temporanea di spazi e immobili di proprietà comunale in attesa di una destinazione d'uso definitiva, al precipuo fine di valorizzarne la vocazione artistica e culturale, evitando così che gli stessi possano determinare vuoti urbani e diventare luoghi di conflitto sociale.

Art. 8

Innovazione digitale

L'Amministrazione favorisce l'innovazione digitale attraverso interventi partecipativi da parte della comunità nelle fasi di ideazione, disegno e realizzazione di servizi e applicazioni, con particolare attenzione all'uso di dati aperti.

Allo scopo di migliorare la rete civica, il Comune condivide sul Portale della Trasparenza i dati in formato aperto ai fini del riuso da parte di soggetti terzi e mette a disposizione dei cittadini un accesso gratuito ad Internet tramite wi-fi.

TITOLO II

Disposizioni di carattere procedurale

Art. 9

Disposizioni generali

Il Comune individua nella piattaforma informatica dell'URP telematico (di prossima attivazione), la struttura deputata alla ricezione telematica delle proposte di collaborazione, delle richieste e delle segnalazioni dei cittadini. Le stesse proposte possono essere presentate a mano o per posta all'Ufficio Partecipazione negli orari di apertura al pubblico o durante gli incontri territoriali del Bilancio Partecipativo.

Al fine di garantire che gli interventi dei cittadini attivi per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni avvengano in armonia con l'insieme degli interessi pubblici e privati coinvolti, le proposte di collaborazione devono essere approvate dal Consiglio Comunale su proposta del Settore competente per la materia oggetto della proposta. In caso di interventi che comportino modifiche sostanziali del bene è necessaria preliminarmente l'approvazione da parte della Giunta.

Il Comune pubblica periodicamente sul portale istituzionale l'elenco degli spazi, degli edifici e delle infrastrutture che potranno essere oggetto di interventi di cura o di rigenerazione, indicando le finalità che si intendono perseguire attraverso la collaborazione con i cittadini attivi.

Nel caso in cui vi siano più proposte di collaborazione riguardanti un medesimo bene comune, ma tra loro non integrabili, la scelta della proposta da sottoscrivere viene effettuata mediante procedure di tipo partecipativo che coinvolgano la comunità.

Art. 10

Proposte di collaborazione

Le proposte di collaborazione possono essere formulate in risposta ad un Avviso Pubblico dell'Amministrazione oppure presentate direttamente dai cittadini, come stabilito al precedente art.9, negli ambiti di intervento previsti agli artt. 11, 12, 13 del presente regolamento.

In entrambi i casi sono disposte adeguate forme di pubblicità della proposta di collaborazione – tramite il sito istituzionale o l'URP telematico - al fine di consentire a tutti i soggetti interessati di acquisire entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione stessa, osservazioni utili per la valutazione degli interessi coinvolti ovvero far emergere eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa o determinare eventuali contributi.

La proposta di collaborazione viene, innanzitutto, sottoposta alla valutazione tecnica degli Uffici e dei gestori dei servizi pubblici coinvolti e portata anche a conoscenza del costituendo Consiglio Territoriale di Partecipazione competente territorialmente, che potrà far pervenire le proprie valutazioni circa l'opportunità della proposta stessa.

I Dirigenti degli Uffici competenti per materia si occuperanno, quindi, di predisporre gli atti necessari per rendere operativa la collaborazione.

Nel caso di interventi più complessi di rigenerazione urbana la proposta di collaborazione dovrà essere approvata preliminarmente da parte della Giunta Comunale, che definirà l'ammontare di un eventuale contributo economico.

L'iter amministrativo si conclude con la sottoscrizione del patto di collaborazione, che rientra tra le competenze gestionali dei Dirigenti.

I patti di collaborazione sottoscritti dalle parti sono, infine, pubblicati sulla rete civica allo scopo di favorire tanto la diffusione delle buone pratiche quanto la valutazione dei risultati ottenuti.

TITOLO III

Ambiti di intervento

Art. 11

Interventi su spazi pubblici

Il patto di collaborazione può avere ad oggetto interventi di cura o di rigenerazione degli spazi pubblici o privati ad uso pubblico da realizzare grazie ad un contributo economico, totale o prevalente, da parte dei cittadini attivi. In tal caso il Comune valuta la proposta sotto il profilo tecnico e rilascia o acquisisce le autorizzazioni prescritte dalla normativa.

La documentazione da corredare alla proposta di collaborazione deve contenere una descrizione chiara dell'intervento che si intende realizzare e una stima dei costi presunti.

Il patto di collaborazione può anche prevedere che l'Amministrazione assuma l'onere dell'esecuzione degli interventi di cura o di rigenerazione; in tal caso saranno individuati gli operatori economici sulla base di procedure pubbliche, trasparenti, aperte e partecipate. Per quanto attiene gli interventi di rigenerazione dei beni culturali e paesaggistici (d.lgs. n. 42/2004), essi devono essere preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento da realizzare, ciò al fine di garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere storico-artistico del bene stesso.

Art. 12

Interventi su edifici

La Giunta Comunale individua periodicamente, sulla base degli indirizzi deliberati dal Consiglio Comunale e anche all'esito di procedure partecipative e deliberative, gli edifici in stato di totale o parziale disuso o deperimento, facenti parte del patrimonio immobiliare comunale, che per ubicazione, caratteristiche strutturali e destinazione funzionale, si prestano ad interventi di cura e rigenerazione.

Le proposte di collaborazione sono valutate sulla base di criteri trasparenti e non discriminatori. L'Amministrazione, laddove necessario, promuove il coordinamento fra le proposte presentate per il medesimo edificio o per edifici diversi.

Il Comune può farsi promotore o aderire a patti di collaborazione aventi ad oggetto interventi di cura e rigenerazione di edifici in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi, con il consenso di questi ultimi ovvero ai sensi dell'art. 838 del Codice Civile.

Il Comune può destinare altresì agli interventi di cura e rigenerazione di cui al presente capo gli edifici, ad esso assegnati, confiscati alla criminalità organizzata.

Art. 13

Interventi di gestione condivisa di spazi pubblici e di edifici

I patti di collaborazione, che hanno ad oggetto la cura e la rigenerazione di spazi pubblici e di edifici, possono avere ad oggetto anche la gestione condivisa del bene da parte di più cittadini attivi, garantendo sempre la fruizione collettiva del bene a titolo gratuito.

La durata della gestione condivisa non può superare la durata del mandato del Sindaco in carica. Periodi più lunghi possono eventualmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno finanziario richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile.

I patti di collaborazione disciplinano gli oneri di manutenzione delle eventuali opere di recupero edilizio gravanti sui cittadini attivi. Eventuali miglioramenti o addizioni devono essere realizzate senza oneri a carico dell'Amministrazione e previa autorizzazione dell'Ente.

Art. 14

Collaborazione con scuole e Università

Al fine di diffondere e radicare buone pratiche di partecipazione e collaborazione nelle azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni, il Comune promuove il coinvolgimento delle Scuole di ogni ordine e grado e delle Università, anche nel campo della formazione.

I patti di collaborazione con le Scuole e le Università possono anche prevedere che l'impegno degli studenti in azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni venga valutato ai fini della maturazione di crediti curriculari.

TITOLO IV

Forme di sostegno

Art. 15

Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali

Il Comune, ai sensi del D.Lgs. n. 23 del 2011 (art. 11 co. 2 lett. F) e nell'esercizio della potestà regolamentare prevista dal D.Lgs. n. 446 del 1997 (art. 52), ha la facoltà di disporre esenzioni ed agevolazioni in materia di entrate e tributi, a favore dei cittadini attivi che svolgono attività nell'ambito dei patti di collaborazione, assimilando in tal modo il trattamento loro riservato a quello delle Associazioni, delle Fondazioni e degli altri Enti che non perseguono scopi di lucro.

Ai fini delle esenzioni e delle agevolazioni, non costituiscono esercizio di attività commerciale, le raccolte pubbliche di fondi svolte nell'ambito dei patti di collaborazione qualora ricorrano le seguenti condizioni:

1. si tratti di iniziative occasionali;
2. la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
3. i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore.

Art. 16

Accesso agli spazi comunali

I cittadini attivi che ne facciano richiesta possono utilizzare temporaneamente spazi comunali, a condizioni agevolate, per riunioni o attività di autofinanziamento, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione.

Art. 17

Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

Il Comune può fornire i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività e, nei limiti delle risorse disponibili, i beni strumentali ed i materiali di consumo.

Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi sono forniti in comodato d'uso. Essi, ai sensi degli artt. 1803-1812 del Codice Civile, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività, fatto salvo il normale deterioramento dovuto all'utilizzo.

Art. 18

Affiancamento nella progettazione

Qualora la proposta di collaborazione abbia ad oggetto azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico il patto di collaborazione può prevedere l'affiancamento di dipendenti comunali con adeguate professionalità e competenze nell'attività di progettazione necessaria alla valutazione conclusiva e alla realizzazione della proposta.

Art. 19

Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti

Il Comune può concorrere, nei limiti delle risorse disponibili, alla copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani. Non possono essere corrisposti in via diretta o indiretta compensi di qualsiasi natura ai cittadini che svolgono attività di cura condivisa dei beni comuni, a fronte delle attività da loro svolte a titolo gratuito.

Il patto di collaborazione individua l'ammontare massimo del contributo comunale e le modalità di erogazione.

La liquidazione del contributo è subordinata alla rendicontazione delle attività svolte e dei costi sostenuti, da redigersi secondo quanto previsto dall'art. 24 del presente regolamento.

Possono essere rimborsati i costi relativi a:

- a) acquisto o noleggio di materiali strumentali, beni di consumo e dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività;
- b) polizze assicurative;
- c) costi relativi a servizi necessari per l'organizzazione, il coordinamento e la formazione dei cittadini.

I cittadini possono avvalersi delle figure professionali necessarie per la progettazione, l'organizzazione, la promozione ed il coordinamento delle azioni di cura e di rigenerazione dei beni comuni, nonché per assicurare specifiche attività formative o di carattere specialistico. Gli oneri conseguenti non possono concorrere in misura superiore al 30% alla determinazione dei costi rimborsabili.

Art. 20

Autofinanziamento

L'Amministrazione agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura, rigenerazione o gestione condivisa dei beni comuni urbani, a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.

Il patto di collaborazione può prevedere:

- la possibilità per i cittadini attivi di utilizzare, a condizioni agevolate, spazi comunali per l'organizzazione di iniziative di autofinanziamento;
- il supporto del Comune alla promozione di iniziative di raccolta diffusa di donazioni anche attraverso l'utilizzo delle piattaforme telematiche dedicate.

Art. 21

Forme di riconoscimento per le azioni realizzate

Il patto di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai cittadini attivi, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali e spazi dedicati negli strumenti informativi.

La visibilità così concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi, rappresentando invero una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura condivisa dei beni comuni.

Art. 22

Agevolazioni amministrative

Il patto di collaborazione può prevedere facilitazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti che i cittadini attivi devono sostenere per l'ottenimento di permessi e di autorizzazioni che siano strumentali alle azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani o alle iniziative di promozione, formazione e autofinanziamento.

Le facilitazioni possono consistere, in particolare, nella riduzione dei tempi dell'istruttoria, nella semplificazione della documentazione necessaria o nella individuazione di modalità telematiche per lo scambio di informazioni o documentazione tra i cittadini attivi e gli uffici comunali.

TITOLO V

Comunicazione, trasparenza e valutazione

Art. 23

Comunicazione collaborativa

Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con i cittadini attivi, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione.

Il Comune riconosce nella rete civica il luogo naturale per instaurare e far crescere il rapporto di collaborazione con i cittadini.

Attraverso la comunicazione collaborativa l'Amministrazione intende perseguire i seguenti obiettivi:

- a) migliorare le informazioni a disposizione, arricchendole delle diverse esperienze maturate;
- b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e strumenti;
- c) mappare i soggetti e le esperienze di cura, rigenerazione o gestione condivisa dei beni comuni, consentendo così a quanti fossero interessati di individuare le situazioni per cui intendano attivarsi.

Per realizzare le finalità di cui al precedente comma, il Comune fornisce ai cittadini:

- strumenti e canali per comunicare e fare proposte, quali la rete civica e i media civici;
- dati in formato aperto, un accesso ad Internet gratuito tramite wi-fi e piattaforme digitali per le comunicazioni, quali l'URP telematico;

Art. 24

Rendicontazione, misurazione e valutazione delle attività di collaborazione

I criteri e le modalità di documentazione e di rendicontazione delle attività realizzate vengono concordate nel patto di collaborazione sottoscritto tra i cittadini e l'Amministrazione Comunale.

La rendicontazione delle attività realizzate deve attenersi ai principi di:

- *chiarezza*, comprensibilità dei dati e delle informazioni riportate nella relazione finale;
- *comparabilità*, la tipologia delle informazioni e le modalità della loro rappresentazione devono cioè essere tali da consentire un agevole confronto con altre realtà dalle caratteristiche simili;

- *periodicità*, le informazioni riportate nella relazione finale devono essere redatte alla scadenza del patto di collaborazione e parallelamente alla rendicontazione contabile;
- *verificabilità*, i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione.

Alla rendicontazione va allegata apposita documentazione fotografica o multimediale al fine di promuovere gli interventi realizzati sulla rete civica e portarli a conoscenza della collettività.

TITOLO VI

Responsabilità e vigilanza

Art. 25

Prevenzione dei rischi

Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni tecniche effettuate dagli Uffici competenti, informazioni sui rischi esistenti negli ambienti in cui essi esplicano le attività di cura, rigenerazione e di gestione condivisa dei beni comuni urbani e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.

I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che il Comune ritiene adeguati e a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.

Con riferimento agli interventi di cura o di rigenerazione a cui partecipano operativamente più cittadini attivi, va inoltre individuato, tra loro, un supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza, nonché delle modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione.

Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi, nel rispetto di quanto stabilito in materia dalla legge.

Art. 26

Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità

Ciascun cittadino attivo, in qualità di custode dei beni per i quali svolge interventi di cura e rigenerazione, è responsabile del danno cagionato alle cose, salvo che provi il caso fortuito, a norma dell'articolo 2051 del Codice Civile. Egli, ai sensi dell'articolo 2043 del Codice Civile, risponde altresì degli eventuali danni cagionati, per dolo o colpa, a persone o cose nell'esercizio della propria attività, sollevando in tal modo da ogni responsabilità l'Amministrazione Comunale.

Art. 27

Tentativo di conciliazione

Qualora insorgano controversie tra le parti del patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi, può essere esperito un tentativo di conciliazione davanti un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai cittadini attivi, uno dall'Amministrazione ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi, designato da parte di questi ultimi.

Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione di carattere non vincolante.

TITOLO VII
Disposizioni transitorie e finali

Art. 28
Sperimentazione

Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di un anno. Durante il periodo di sperimentazione il Comune verifica, con il coinvolgimento dei cittadini attivi, l'attuazione del presente regolamento al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi.

Le esperienze di collaborazione eventualmente già avviate alla data di entrata in vigore del presente regolamento potranno essere disciplinate dai patti di collaborazione, nel rispetto delle presenti disposizioni.